



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge n.131/2003, per la realizzazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, di cui all'art.80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Rep. Atti n. 880/ev del 13 ottobre 2005.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 13 ottobre 2005

VISTO l'art. 8, comma 6, della Legge 131/2003, che detta la disciplina dell'intesa istituzionale in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 80, comma 21 che prevede, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, l'inserimento di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTA la disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 21, nella quale si stabilisce che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca deve presentare tale piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse indicate;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica" e, in particolare, l'articolo 3, che individua le competenze degli Enti locali in tale materia;

VISTO il DM n. 512/ES del 27 maggio 2003 e successive integrazioni e modificazioni, con il quale e' stata nominata la Commissione tecnico-scientifica;

VISTI il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ed il primo programma stralcio predisposto dai medesimi Enti sulla base delle proposte delle Regioni e delle Province autonome, trasmessi dal CIPE con nota 3 agosto 2004, n. 25928;

VISTI gli esiti della riunione tecnica di Conferenza Unificata tenutasi il 15 settembre 2004 in cui l'ANCI e l'UPI, pur formulando osservazioni sulle procedure adottate, hanno espresso





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

parere favorevole al provvedimento, e in cui le Regioni, al fine di una maggiore snellezza nella realizzazione degli interventi, hanno chiesto che le modalità e le procedure di attuazione siano ricondotte nell'ambito delle procedure attuative della legge n. 23/96 e, ove occorra, siano definite in seno alla Conferenza Unificata mediante apposita intesa, ai sensi del comma 6 art.8 della legge 131/2003;

VISTA la nota del 26 ottobre 2004, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato, tra l'altro, che per quanto concerne il primo programma stralcio, per la realizzazione di 738 interventi, con un fabbisogno finanziatore di 193.873.695,00 euro, si può ritenere disponibile una quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 166/2002, da ripartire a cura del CIPE, complessivamente pari ad un importo di 45,258 milioni di euro, successivamente rideterminato con la Delibera CIPE n.102/04 in 43,900 milioni di euro;

VISTA la lettera del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2004, n. B3/0/257 con la quale si esprimono perplessità di ordine giuridico in merito all'applicabilità della legge n. 23/96, rilevando, peraltro, che per consentire comunque la realizzazione del programma, si possa accedere ad una soluzione che contemperi l'esigenza di una corretta attuazione della legge n. 443/2001 con le procedure previste dalla legge n°23/96, attraverso apposita intesa istituzionale nell'ambito della Conferenza Unificata;

VISTE le risultanze della Conferenza Unificata tenutasi l'11.11.2004 nella quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato la volontà espressa nella lettera dell'11 novembre 2004, di pervenire ad una intesa istituzionale in seno alla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/03, per la definizione di procedure di attuazione del suddetto Piano straordinario compatibili con la legislazione vigente e di assegnare il compito della predisposizione del relativo testo alla Commissione tecnico-scientifica prima indicata;

VISTI il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'11 novembre 2004, nonché le risultanze della deliberazione CIPE n. 102/2004 del 20.12.2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005;

VISTA la proposta della Commissione tecnico-scientifica, che ha elaborato lo schema di intesa relativo al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in esame, unitamente al Documento di attuazione che ne costituisce parte integrante (All. sub A);

VALUTATI gli esiti delle riunioni tecniche svoltesi presso la Conferenza Unificata in data 12 settembre, 20 settembre e 6 ottobre con le amministrazioni interessate, a seguito delle quali



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

sono state apportate modifiche e integrazioni allo schema di intesa in esame e al Documento di attuazione, nonché allo schema di attestazione di coerenza (All. sub.B), che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, con le Raccomandazioni contenute nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. sub. C), relative alla necessità di estendere la partecipazione delle Regioni alla Commissione tecnico scientifica, di garantire il rifinanziamento delle prossime annualità della legge n.23/96, sia per le opere ad essa collegate sia per le opere che dovranno essere realizzate a completamento degli interventi previsti dalla legge n.289/2002, di prevedere, infine, alcune variazioni alla Delibera CIPE del 20 dicembre 2004, con specifico riferimento ai punti 3 e 4;

CONSIDERATO quanto rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della Seduta, che ha espresso l'accordo sulle richieste contenute nel Documento di cui all'All. sub. C) sottolineando peraltro che, in merito alla richiesta di variazione della Delibera CIPE, il Ministero non abbia competenze decisionali, ma soltanto competenze propositive, tenuto conto dell'autonomia istituzionale del CIPE;

SANCISCE INTESA

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e definizioni

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa ove il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito chiamato Ministero, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito chiamato MIUR, è il responsabile dell'attuazione della presente intesa; le Regioni e le Province Autonome, di seguito chiamate Regioni, sono i soggetti responsabili della realizzazione del programma ed i Comuni e le Province, nonché le Regioni medesime per le istituzioni scolastiche di diretta competenza, di seguito chiamati Enti aggiudicatori, sono i soggetti che attuano gli interventi.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Intesa regola i rapporti fra i Soggetti di cui all'articolo 1, ai fini della predisposizione e l'attuazione del Piano Straordinario che e' da intendersi quale piano di "opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale".

Articolo 3 - Procedure di attuazione del programma stralcio

1. Il Ministero, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. della delibera di approvazione del programma da parte del CIPE ne dà comunicazione al MIUR ed alle Regioni. In sede di prima applicazione tale termine decorrerà dalla data di formalizzazione della presente Intesa.

2. Le Regioni, nei 15 giorni successivi alla informativa di cui al comma 1, ne danno comunicazione agli Enti aggiudicatori, indicando, qualora esistenti, le prescrizioni tecniche regionali aventi carattere normativo ed eventuali disponibilità finanziarie aggiuntive.

3. Entro 150 giorni dalla comunicazione agli Enti aggiudicatori, le Regioni acquisiscono, dai medesimi Enti, i progetti definitivi approvati e completi di tutte le autorizzazioni.

4. Nei successivi 60 giorni le Regioni esaminano i singoli progetti verificando la coerenza degli stessi con gli obiettivi del programma.

5. In caso di difformità le Regioni invitano gli Enti aggiudicatori ad apportare le necessarie modifiche, assegnando contestualmente un congruo termine.

6. Verificata positivamente la coerenza, le Regioni, nei 15 giorni successivi, ne danno comunicazione agli Enti aggiudicatori, al Ministero ed al MIUR. La predetta comunicazione, redatta preferibilmente secondo lo schema allegato, conterrà la precisa quantificazione della quota-parte del singolo intervento conforme alle finalità del finanziamento di che trattasi e l'individuazione delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione delle opere non appartenenti alle tipologie ammesse a finanziamento. A tal proposito sono considerate ammissibili a finanziamento le opere che rispettano le finalità del Piano e rientrano fra le tipologie previste dall'art.3, comma 1, lett.b) c) e d) di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, comprese le opere strettamente connesse agli interventi strutturarli.

7. Nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 6 la Regione, il Ministero e l'Ente aggiudicatore interessato sottoscrivono apposito "documento di attuazione", che recepirà il contenuto della presente intesa e regolerà i rapporti fra gli Enti predetti.

8. Entro i 180 giorni successivi alla stipula del documento di attuazione, gli Enti aggiudicatori dovranno procedere all'affidamento e consegna dei lavori.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

9. In caso d'inosservanza dei termini indicati nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 10.

Articolo 4 - Soggetti Autorizzati ed erogazioni agli Enti aggiudicatori

1. Gli Enti aggiudicatori, dopo la aggiudicazione dei lavori e la sottoscrizione del "documento di attuazione", e nei limiti delle risorse definitivamente assegnate ai sensi della delibera CIPE di approvazione del programma, sottoscrivono con un "Istituto finanziatore" i "contratti" di accensione dei mutui o relativi ad altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art.13 della legge 166/2002.

2. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di cui al comma 1, l'Istituto finanziatore trasmette alla Regione e al Ministero copia conforme del contratto medesimo.

3. L'Istituto finanziatore erogherà all'Ente aggiudicatore l'importo complessivo in due rate di acconto, pari ciascuna al 45% del finanziamento, ed una rata di saldo pari al 10% del finanziamento secondo le seguenti modalità:

a) la prima rata di acconto verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore corredata da apposita comunicazione della Regione attestante la coerenza del progetto di cui al precedente art. 3 comma 6, successivamente all'aggiudicazione dei lavori.

b) la seconda rata verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, corredata da apposita comunicazione della Regione attestante, quale presa d'atto, l'avvenuta trasmissione della certificazione di spesa effettivamente sostenuta, pari almeno all' 80% dell'importo della prima rata di anticipazione. La predetta comunicazione sarà rilasciata dalle Regioni entro 15 giorni dall'effettiva presentazione della documentazione;

c) la rata di saldo verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, corredata da apposita comunicazione della Regione attestante, quale presa d'atto, l'avvenuta trasmissione della avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme vigenti e della relazione acclarante i rapporti Stato-Ente regolarmente approvata.

Articolo 5 - Comunicazione alle Amministrazioni

1. L'Istituto finanziatore comunica al Ministero, al MIUR ed alla Regione interessata le intervenute erogazioni delle somme e le ulteriori informazioni eventualmente richieste dai suddetti soggetti e relative ai rapporti di mutuo contratti, ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190/2002.





Articolo 6 - Risorse non utilizzate

1. Le economie comunque maturate e non erogate, nonché le somme erogate agli Enti aggiudicatori e non utilizzate per l'intervento cui si riferiscono, dovranno essere versate da parte dell'Istituto finanziatore, su disposizione dell'Ente aggiudicatore, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 91 della legge 350/2003, affinché siano riprogrammate nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti istituzionali richiamati nella presente intesa per altri interventi rispondenti alle finalità previste dall'art.80, comma 21 della legge n°289/02 da inserire nei successivi programmi stralcio e da realizzare nella Regione ove le predette economie sono state realizzate.

Articolo 7 - Vigilanza e controllo

1. Il Ministero, in collaborazione con le Regioni, esercita funzioni di controllo sull'utilizzo dei fondi, anche avvalendosi della attività consultiva della Commissione tecnico-scientifica.
2. Il Ministero, di concerto con il MIUR, si riserva, inoltre, di disporre verifiche, anche a campione, sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di attuazione sia dell'intero programma che dei singoli interventi.
3. Il Ministero, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 190/02, provvede alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte degli Enti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle opere.

Articolo 8 - Coordinamento delle attività

1. Il Ministero, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 190/02, di concerto con il MIUR, nonché autonomamente le Regioni, ciascuna nel rispettivo ambito territoriale, promuovono il coordinamento ed il monitoraggio delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Compiti delle Regioni

1. Ai fini della realizzazione degli interventi oggetto della presente Intesa, ciascuna Regione, in quanto responsabile dell'attuazione del programma:
 - a) pianifica il processo operativo in coerenza con la predetta Intesa, per la completa realizzazione del programma medesimo, attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e degli obiettivi da raggiungere;
 - b) coordina e verifica costantemente l'attuazione degli impegni assunti, ponendo in essere tutte le azioni utili a garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti e



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

segnalando tempestivamente al Ministero gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di "sicurezza" poste a base del programma, oggetto della presente Intesa, le Regioni possono proporre al Ministero e al MIUR la rimodulazione delle previsioni del programma medesimo, a seguito di accertate esigenze e mutate necessità nel frattempo appalesatesi, nell'ambito della dotazione finanziaria a ciascuna di esse assegnata, per la conseguente approvazione da parte del CIPE.

Articolo 10 - Misure in caso di inerzia, ritardi ed inadempienze.

1. Nel caso di ritardo, inerzia od inadempimenti da parte degli Enti aggiudicatori, la Regione presenta al Ministero una proposta alternativa finalizzata a superare gli ostacoli ed a pervenire alla completa attivazione degli interventi entro i termini prefissati.

2. Il Ministero, di concerto con il MIUR, valutate le misure individuate dalla Regione può prenderne atto oppure, sentita la Regione medesima, promuovere la ridefinizione degli interventi, la riprogrammazione delle relative risorse od, infine, il recupero delle risorse trasferite e non utilizzate, destinandole al programma d'intervento successivo.

Articolo 11 - Impegno di spesa.

1. La presente Intesa costituisce obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 468/68 e successive modifiche ed integrazioni quale presupposto ai fini dell'impegno di spesa per i limiti di impegno aventi decorrenza dagli anni 2003-2004-2005.

Il Segretario

Dott. Riccardo Carpino



Il Presidente

Prof. Sen. Enrico La Loggia



ALL.A

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE

**DELL'INTESA ISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DELLE ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO,
DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 21, DELLA LEGGE 27.12.2002, N. 289.**

PER L'ATTUAZIONE DELLA INTESA SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e definizioni

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente documento di attuazione che regola i rapporti fra:
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali (Codice Fiscale n. 80225890583) – 00186 Roma Via Nomentana, 2, di seguito denominato "Ministero",
 - _____ (denominazione completa soggetto responsabile) _____ (Codice Fiscale n. _____) – _____ (indirizzo completo soggetto responsabile) _____, di seguito denominato "Regione"
 - _____ (denominazione completa ente aggiudicatore) _____ (Codice Fiscale n. xxxxxxxxxxxx) – _____ (indirizzo completo ente aggiudicatore) _____, di seguito denominato "Ente aggiudicatore".
- 2) Conformemente al testo dell'Intesa istituzionale di seguito chiamata Intesa, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito chiamato MIUR, e' il Ministero concertante; il soggetto con il quale, ai sensi del art.4 della Intesa, l'Ente aggiudicatore accende mutui o effettua altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art.13 della legge 166/2002 e' di seguito chiamato Istituto finanziatore.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 2 - Oggetto del documento di attuazione ed importo del finanziamento

1 Oggetto del presente documento di attuazione e' la realizzazione dell'intervento denominato: _____

_____ inserito nel programma regionale citato nelle premesse, approvato dal CIPE con delibera n. 102 del 21.12.2004, così come definito dal progetto definitivo esaminato dalla Regione ai fini della dichiarazione di coerenza ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'Intesa istituzional.

2 L'importo del finanziamento è provvisoriamente determinato in euro _____, quale contributo, per opere ammesse secondo i criteri definiti, comprensivo di ogni onere sia diretto che indiretto e sarà successivamente determinato ai sensi dell'Intesa..

3 Le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui al comma 1 restando altresì ammesse a finanziamento esclusivamente le variazioni, giustificate ai sensi dell'art. 25 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, comunque tali da rispettare la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma.

4 Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma l'Ente aggiudicatore, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, si impegna a darne comunicazione al Ministero ed alla Regione, trasmettendo, copia conforme dei relativi atti di approvazione.

Articolo 3 - Validità del documento di attuazione

1) Il presente documento di attuazione è valido fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero, la Regione e l'Ente aggiudicatore.

Articolo 4 - Progetti e affidamento dei lavori

- 1) Previa ricezione della comunicazione, inviata dalla Regione competente ai sensi dell'articolo 3 della Intesa Istituzionale, contenente sia la positiva valutazione della coerenza del progetto proposto ai contenuti del programma, sia la precisa quantificazione della quota-parte del singolo intervento conforme alle finalità del finanziamento di che trattasi e l'individuazione delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione delle opere non appartenenti alle tipologie ammesse a finanziamento, il Ministero e la Regione attivano le procedure di competenza previste nella Intesa istituzionale.
- 2) Entro i 180 giorni successivi alla sottoscrizione del presente documento di attuazione, gli Enti attuatori dovranno procedere all'affidamento e consegna dei lavori e, nei successivi 30 giorni, daranno comunicazione al Ministero ed alla Regione della avvenuta aggiudicazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- 3) Detta comunicazione sarà corredata da una copia del contratto e del relativo provvedimento di approvazione, nonché copia del conseguente provvedimento di rideterminazione del quadro economico, rimodulato ai sensi delle disposizioni contenute nella Delibera CIPE di approvazione del Programma e conterrà tutti gli estremi della aggiudicazione, il nominativo del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, nonché ogni ulteriore elemento ritenuto utile.
- 4) Qualora, entro i 21 giorni successivi, il Ministero non avrà richiesto modifiche del quadro economico, quest'ultimo si intenderà accolto.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

- 1) Gli Enti aggiudicatori, dopo la aggiudicazione dei lavori e la sottoscrizione del "documento di attuazione", e nei limiti delle risorse definitivamente assegnate ai sensi della delibera CIPE di approvazione del programma, sottoscrivono con un "Istituto finanziatore" i "contratti" di accensione dei mutui o relativi ad altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art.13 della legge 166/2002.
- 2) Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di cui al comma 1, l'Istituto finanziatore trasmette alla Regione e al Ministero copia conforme del contratto medesimo.
- 3) L'Istituto finanziatore erogherà all'Ente aggiudicatore l'importo complessivo in due rate di acconto, pari ciascuna al 45% del finanziamento, ed una rata di saldo pari al 10% del finanziamento secondo le seguenti modalità:
 - a) la prima rata di acconto verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore corredata da apposita comunicazione della Regione attestante la coerenza del progetto di cui al precedente art. 3 comma 6, successivamente all'aggiudicazione dei lavori.
 - b) la seconda rata verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, corredata da apposita comunicazione della Regione attestante, quale presa d'atto, l'avvenuta trasmissione della certificazione di spesa effettivamente sostenuta, pari almeno all' 80% dell'importo della prima rata di anticipazione. La predetta comunicazione sarà rilasciata dalle Regioni entro 15 giorni dall'effettiva presentazione della documentazione;
 - c) la rata di saldo verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, corredata da apposita comunicazione della Regione attestante, quale presa d'atto, l'avvenuta trasmissione della avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme vigenti e della relazione acclarante i rapporti Stato-Ente regolarmente approvata.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

- 4) Per assicurare la realizzazione dell'intervento, l'importo delle rate di ammortamento e' corrisposto all'Istituto finanziatore dal Ministero, ai sensi dell'art. 4, comma 177 della legge n.350/2003, rimanendo estraneo l'ente aggiudicatore.

Articolo 6 -

Articolo 7 - Comunicazione alle Amministrazioni.

- 1) L'Istituto finanziatore comunica al Ministero, al MIUR ed alla Regione interessata le intervenute erogazioni delle somme e le ulteriori informazioni eventualmente richieste dai suddetti soggetti e relative ai rapporti di mutuo contratti, ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190/2002.

Articolo 8 - Risorse non utilizzate

- 1) Le economie comunque maturate e non erogate, nonché le somme erogate agli Enti aggiudicatori e non utilizzate per l'intervento cui si riferiscono, dovranno essere versate da parte dell'Istituto finanziatore, su disposizione dell'Ente aggiudicatore, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 91 della legge 350/2003.

Articolo 8 - Vigilanza e collaudo

- 1) Il Ministero ai sensi dell'art.2 del DLgs 190/02 provvede, eventualmente in collaborazione con la Regione, alle attività di supporto per la vigilanza da parte del CIPE, sulla realizzazione dell'intervento sia attraverso gli organi di collaudo che del responsabile del procedimento anche mediante l'esame della apposita relazione acclarante i rapporti Stato Ente sugli adempimenti svolti dall'Ente aggiudicatore per gli obblighi assunti con il presente documento di attuazione, redatta ai sensi dei commi 2 e 3, sia attraverso monitoraggio e verifica condotte direttamente con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
- 2) Il Collaudatore ovvero il Presidente della Commissione di collaudo, nei casi in cui tali organi siano presenti, sono tenuti ad inviare al Ministero ed alla Regione, entro 5 giorni, copia dei verbali di visita, che non potranno essere meno di due in corso d'opera, informando circa l'andamento dei lavori. Nei casi in cui la norma non preveda la nomina, detti atti saranno redatti ed inviati a cura del Responsabile del Procedimento. Nei casi in cui si ricorra al collaudo, il provvedimento di nomina dovrà indicare esplicitamente i compiti di cui al presente comma.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIF CATA

- 3) Il Ministero si riserva, inoltre, di effettuare verifiche e controlli sull'avanzamento e sull'adempimento dell'oggetto del documento di attuazione, e l'Ente si impegna ad assicurare tutta l'assistenza necessaria dando, tra l'altro, tutte le informazioni. L'Ente si impegna, altresì, a rendere disponibile e, su richiesta, a fornire, copia autentica di tutti gli atti che saranno ritenuti utili.
- 4) Tali verifiche non comporteranno in alcun modo il coinvolgimento in qualsiasi rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni).

Articolo 9 Misure in caso di inerzie, ritardi o inadempienze

- 1) Il Ministero riscontrata la presenza di inerzie, ritardi o inadempienze attiva le procedure di cui all'articolo 10 della Intesa.

